



## COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 del 28/04/2016

**OGGETTO: Approvazione Programma Triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2016/2018**

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di APRILE alle ore 19:00, e nel Palazzo Comunale.

Risultano presenti

<b>1 Domenico FINA</b>	<b>Sindaco</b>
<b>2 Mariangela PRESTA</b>	<b>Vice Sindaco</b>
<b>3 Agnese BALDASSARRE</b>	<b>Assessore</b>
<b>4 Maurizio GRECO</b>	<b>Assessore</b>
<b>5 Gianluca ZURLO</b>	<b>Assessore</b>

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede la seduta il Sindaco Domenico FINA, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione avente per oggetto "Approvazione Programma Triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2016/2018".

Constatato che l'adunanza è valida per il numero degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere Favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 T.U. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Dott.ssa Maria Grazia BILOTTA	Parere Favorevole di regolarità contabile ex art. 49 T.U. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Cataldo LOLLI
---	---

**LA GIUNTA COMUNALE****PRESO ATTO CHE:**

- l'art. 39 della L 27/12/1997 n. 449 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30/3/2001 n.165 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, in linea con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale, collegando al mancato adempimento di detta disposizione il divieto di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

**CONSIDERATO CHE:**

- con deliberazione G.C. n. 122/2006 è stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 93 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (obbligo di rideterminazione in riduzione in misura non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico) e sulla base di quanto previsto dal conseguente D.P.C.M. 15 febbraio 2006, confermata da ultimo con deliberazione giuntale n. 37 del 27.05.2014 per il triennio 2014/2016;
- con deliberazione giuntale n. del si è provveduto alla verifica annuale delle eccedenze di personale, quale adempimento propedeutico alla programmazione triennale ed alle conseguenti eventuali assunzioni, pena la nullità degli atti posti in essere;

**RITENUTO**, dover confermare l'attuale dotazione organica dell'Ente, così come rideterminata con deliberazione G.C. n. 122/2006 e poi confermata con deliberazione giuntale n. 37 del 27.05.2014 per il triennio 2014/2016;

**RICHIAMATI:**

- la legge n. 296/2006 e ss.mm. e ii. ed in particolare:
  1. l'art. 1 comma 557 il quale impone l'obbligo, a carico degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, della riduzione della spesa di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;
  2. l'art. 1 comma 557 quater introdotto dal comma 5 bis dell'art. 3, D.L. 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 il quale prevede che, ai fini dell'applicazione del sopra richiamato comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, ovvero quello relativo al triennio 2011/2013;

**VISTO** l'art. 3, commi 5, 5 quater e 6 del citato D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014 che, in tema di facoltà assunzionali a tempo indeterminato, ha dettato le seguenti disposizioni:

**5.** - *“ negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. ...omissis...La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. ... omissis ....”;*

**5 quater** - *“ Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”*

**6** - *“I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.”*

**VISTO** l'art. 5 del D.L. n. 78/2015, come convertito nella L. n. 125/2015, relativamente alle misure in materia di polizia provinciale stabilisce che:

comma 6 *“..... Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.”*

**RICHIAMATO** l'art.1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015),, il

quale prevede che gli enti locali destinano i budget assunzionali degli anni 2015 e 2016, riferiti alle cessazioni 2014 e 2015, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità in esubero coinvolte nei processi di mobilità delle Province e delle Città Metropolitane;

**VISTO** l'art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), secondo cui

*"... Le amministrazioni di cui all'articolo [3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'[articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014](#), restano ferme le percentuali stabilite dall'[articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#). Il comma 5-quater dell'[articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114](#), è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018."*

**CONSIDERATO CHE** l'art. 5 del D.M. emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica del 14 settembre 2015 stabilisce che: *"...Dopo l'inserimento degli elenchi di cui all'art. 4 ed entro i trenta giorni successivi al 31 ottobre 2015, le regioni e gli enti locali, inclusi gli enti pubblici non economici da essi dipendenti e gli enti del Servizio sanitario nazionale, esclusi gli enti di area vasta, inseriscono nel PMG, con le modalità ivi indicate, i posti disponibili in base alle proprie facoltà di assumere, distinti per funzioni e per aree funzionali e categorie di inquadramento, nonché i posti disponibili, anche in deroga alle proprie facoltà di assumere, purché siano garantiti il rispetto del patto di stabilità interno negli esercizi 2015 e 2016 e la sostenibilità di bilancio, nei ruoli della polizia municipale degli enti locali, riservati al personale di polizia provinciale, per gli anni 2015 e 2016. Entro il 31 gennaio 2016 provvedono all'aggiornamento dei posti disponibili per l'anno 2016. L'inserimento costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui al [comma 424](#)..."*

**RICHIAMATE** le delibere n. 26 e 28/2015 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie che consentono agli enti locali di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato non vincolate dalla disposizione del comma 424 della legge 190/2014 utilizzando la capacità assunzionale del 2014 derivante dai "resti" delle facoltà assunzionali relativi al triennio 2011-

2013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, mentre, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall'articolo 1, comma 424 della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale;

**CONSIDERATO** pertanto che, alla luce delle ultime novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), il quadro riepilogativo inerente le limitazioni imposte agli enti locali soggetti al patto di stabilità interno (turn over) per la copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato, può riassumersi nello schema di seguito

TURN OVER 2016 – 2017 - 2018				
	2016	2017	2018	
Assunzione di personale con qualifica non dirigenziale Ex art. 1 c. 228 L. 208/2015	25%	25%	25%	
Ricollocamento obbligatorio personale in esubero enti area vasta Ex art. 1 c. 424 L. 190/2014	100%	100%	100%	
Resti assunzionali triennio precedente utilizzabili solo 2013 e 2014) senza vincoli di riserva area vasta	Budget assunzioni non utilizzato 2013 (derivante da cessazioni 2012)	40%		Tenuto conto che in merito all'aliquota del turn over da applicare sull'utilizzo dei resti assunzionali 2013 derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2012, ad oggi nessun orientamento risulta essere stato espresso dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, si è ritenuto opportuno applicare l'aliquota introdotta dall'art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008 e vigente alla data del 31.12.2013 salvo indicazioni successive che tengono conto dell'abrogazione della norma.
	Budget assunzioni non utilizzato 2014 (derivante da cessazioni 2013)	60%		

Budget assunzioni non utilizzato 2015 (derivante da cessazioni 2014)	60%			
--	-----	--	--	--

**RICHIAMATO** il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 206 del 18/09/1998;

**RICHIAMATO** altresì il C.C.N.L. vigente del comparto Regioni-Autonomie Locali;

**VISTI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

- 1) **DI PRENDERE ATTO** ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e per effetto della ricognizione delle eccedenze di personale, effettuata con precedente deliberazione in data odierna n. , ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) **DI CONFERMARE**, a seguito di quanto indicato al precedente punto 1), la dotazione organica così come rideterminata con deliberazione G.C. n. 122/2006, nel rispetto di quanto previsto dal comma 93 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (obbligo di rideterminazione in riduzione in misura non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico) e sulla base di quanto previsto dal conseguente D.P.C.M. 15 febbraio 2006, confermata da ultimo con deliberazione giunta n. 37 del 27.05.2014 per il triennio 2014/2016;
- 3) **DI APPROVARE** la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2016/2018 secondo le modalità di cui alla tabella sottostante:

#### **ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

<b>ANNO 2016</b> NON È PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE
<b>ANNO 2017</b> NON È PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

ANNO 2018

NON È PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

- 4) **DI DARE ATTO** che L'Ente ha assolto l'obbligo di cui alla legge 68/99, per essere presente in organico l'unità appartenente alle categorie protette.
- 5) **DI DARE ATTO** che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;
- 6) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alle Organizzazioni sindacali;
- 7) **DI DARE ATTO** che il responsabile del presente provvedimento è la dott.ssa Maria Grazia Bilotta.

Il presente verbale, redatto secondo la volontà della Giunta Comunale, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
f.to Domenico FINA

Segretario Comunale  
f.to Avv. Fabio MARRA

---

N.507 DEL REGISTRO GENERALE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO PROT.  
N. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo del 18-08-2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali,

- 1) è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito comunale il giorno 17/05/2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124);
- 2) è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125);

Data 17/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Fabio MARRA

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

[X] che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva;

[ ] che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3);

Data 17/05/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Fabio MARRA

---

Visto: è copia conforme all'originale.

San Donaci, 17/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Fabio MARRA